

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA**

**PNRR - M2C2 Investimento 4.3 -
*Sviluppo infrastrutture di ricarica
elettrica***

FAQ

Avvisi pubblici nn. 105 e 106 del 28 giugno 2024

Avvisi pubblici nn. 142 e 143 del 14 ottobre 2024



INDICE

- 1 All'art. 5 (Capacità tecnica e professionale del soggetto proponente) dei decreti ministeriali nn. 109 e 110 del 18 marzo 2024 si intende un soggetto che abbia gestito stazioni di ricarica pubbliche oppure si possono considerare anche le stazioni di ricarica installate per soggetti privati? 6
- 2 Qualora il soggetto proponente abbia sottoscritto gli accordi con i soggetti che esercitano diritti sull'area di rifornimento carburanti/area privata ad accesso pubblico in data antecedente la pubblicazione dell'Avviso pubblico n. 106 del 28 giugno 2024, è possibile indicare negli stessi solamente l'ambito e il lotto di riferimento per ciascuna stazione di ricarica?..... 6
- 3 È necessario procedere alla trasmissione degli accordi di cui all'art. 7 comma 2, lettere c) e d) dei bandi sottoscritti tra il proponente e il soggetto che esercita diritti sull'area per la realizzazione delle nuove stazioni? 7
- 4 Qualora sia necessario procedere ad una nuova connessione alla rete di distribuzione di energia elettrica, ovvero all'adeguamento di una connessione esistente, e non si dispone del preventivo di connessione ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato delle Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (TIC) di cui alla delibera ARERA 568/2019/R/eel, quali informazioni deve contenere la comunicazione formale con il gestore della rete di distribuzione? 7
- 5 All'art. 10, c. 1 degli Avvisi pubblici nn. 105 e 106 del 28 giugno 2024 si fa riferimento alle voci di costo ammissibili dell'art. 7, c. 1 dei decreti ministeriali nn. 109 e 110 del 18 marzo 2024 (installazione, connessione, progetto), mentre il costo massimo ammissibile è riportato per infrastruttura "inglobando" tutte le spese ammissibili ai sensi dell'art. 7 dei Decreti Ministeriali in un unico importo. Il costo massimo ammissibile è dunque da ritenersi 121.500 euro "per stazione" e non più come la somma dei costi massimi ammissibili delle diverse voci di costo. Questa interpretazione è corretta? 8
- 6 Le dotazioni tecnologiche per la connettività delle colonnine di ricarica elettrica (i.e., Accesso alla rete dati: modem almeno CDMA modem e 10/100 base-t ethernet; Protocollo di comunicazione con il CPO: OCPP 1.6 o superiore) intese come requisiti minimi di connettività previsti dall'Allegato 1 al decreto ministeriale n. 109/110 del 18 marzo 2024, rientrano tra le spese ammissibili ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto?..... 8
- 7 Nell'Allegato 1 dei decreti ministeriali nn. 109 e 110 del 18 marzo 2024 viene indicato, sotto la voce "Ulteriori requisiti": I sistemi di ricarica devono avere conformazione adatta a garantire la fruibilità del servizio anche a persone disabili. Nel caso di installazione di più infrastrutture di ricarica nella stessa area di parcheggio, la fruibilità del servizio a persone disabili è da garantire su ogni singola infrastruttura di ricarica? 9
- 8 Una volta inviata l'istanza di ammissione al beneficio, è possibile integrare la stessa in un secondo momento, sempre nel rispetto del termine ultimo per la presentazione? 9
- 9 Come viene calcolata la distanza tra la stazione di ricarica e il limite della strada extraurbana? Inoltre, nel caso in cui la stazione di ricarica venga posizionata lungo una strada extraurbana che prosegue all'interno di un centro abitato, quest'ultima può essere inclusa nella procedura di selezione relativa alle Strade extraurbane? 9
- 10 Si chiede di chiarire cosa si intende per parcheggio impermeabilizzato ai sensi dell'art. 1 lettera h) dei Decreti Ministeriali. Si conferma l'ammissibilità di progetti di stazioni da realizzarsi su aree di parcheggio con pavimentazione drenante? 10

- 11 Con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera f) dei decreti ministeriali nn. 109 e 110 del 18 marzo 2024, si richiede la differenza tra il titolo autorizzativo definito al capoverso I. (titolo autorizzativo ai sensi del comma 14-bis dell'art. 57 del DL 76/2020) e quello definito al capoverso II (titolo autorizzativo ottenuto a seguito di istanza presentata all'ente proprietario della strada ai sensi all'art. 57 comma 8 del DL 76/2020). Si possono considerare equivalenti e afferenti alla medesima procedura amministrativa da parte dei Comuni? 10
- 12 Con riferimento all'Allegato I degli Avvisi Pubblici nn. 105 e 106 del 28 giugno 2024, il numero di SdR che si ottiene moltiplicando il "Numero di Moduli d'ambito/macrolotto" per il numero di "SdR del Modulo d'ambito/macrolotto (N)", talvolta non corrisponde al numero di "SdR complessive dell'Ambito (Stot)". Pertanto, si chiede conferma che, nel caso in cui la proposta progettuale copra tutti i moduli previsti per l'ambito/macrolotto, il numero di SdR della proposta progettuale (NSdR) deve risultare dall'applicazione della formula di cui all'articolo 8, comma 4 degli Avvisi oppure al numero di "SdR complessive dell'Ambito (Stot)" di cui all'Allegato I?..... 11
- 13 L'articolo 7, comma 2, lettera b) degli Avvisi pubblici nn. 105 e 106 del 28 giugno 2024 prevede che, in caso di nuova connessione alla rete di distribuzione di energia elettrica, il CPO debba essere fornito o del preventivo di connessione, o di altra idonea documentazione relativa alla comunicazione formale con il gestore della rete di distribuzione. In quest'ultimo caso l'articolo precisa che tale documentazione debba includere l'attestazione, da parte del gestore della rete, della disponibilità della capacità della rete elettrica nell'area interessata dall'installazione della stazione di ricarica nonché l'indicazione dei potenziali costi di connessione alla rete elettrica. Nel caso in cui il gestore della rete di distribuzione specifichi nell'attestazione che, per ottenere la potenza richiesta, sono necessari adeguamenti di rete e lavori complessi, tale informazione è da intendersi come un'assenza di disponibilità della capacità della rete elettrica nell'area interessata? Progetti per i quali sono necessari adeguamenti di rete e lavori complessi da parte del gestore della rete di distribuzione sono quindi ammissibili al beneficio? 11
- 14 Nell'ambito della partecipazione a ciascun singolo bando, è consentito al soggetto proponente di presentare istanza di ammissione individuale al beneficio relativamente a un macrolotto (extraurbano) / ambito (urbano) e contestualmente di presentare istanza di ammissione al beneficio tramite RTI ad un macrolotto/ambito diverso da quello per cui si è avanzata domanda individuale? 12
- 15 In relazione ad uno stesso macrolotto è possibile formulare istanza di ammissione sia individuale sia tramite RTI per lotti diversi all'interno dello stesso macrolotto? 12
- 16 Ai fini dell'ammissibilità dei progetti secondo il requisito descritto all'art. 7, c. 2 lett. e) degli Avvisi pubblici nn. 105 e 106 del 28 giugno 2024, si chiede di specificare e definire la figura del "tecnico abilitato": a quali ordini, collegi o albi deve essere iscritto il tecnico per ritenersi tale e quindi abilitato alla compilazione dell'allegato K dei suddetti Avvisi? 12
- 17 Qualora un operatore non gestisca infrastrutture di ricarica può partecipare ai bandi come RTI, costituito o costituendo, al cui interno è presente un CPO con comprovata esperienza?..... 13
- 18 Nel caso in cui il soggetto proponente sia un'impresa che non gestisce infrastrutture di ricarica e sia appartenente ad un gruppo aziendale, che non partecipa alla procedura di selezione, ma che ha una comprovata esperienza di gestione di stazioni di ricarica sul territorio dell'Unione europea, per il calcolo del requisito del 5% possono essere incluse le stazioni di ricarica gestite dall'intero gruppo?..... 13
- 19 Ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. h) del DM n. 109/2024 e dell'art. 1, co. 1, lett. i) del DM n. 110/2024, per parcheggio esistente si intende "l'area impermeabilizzata esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dedicata alla sosta di autovetture e che risulta sempre aperta e accessibile al pubblico per la sosta". Nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici alla Misura PNRR M2C2I4.3, si richiede se un'area da destinare alla sosta di autovetture – per la quale è stato

- approvato (ma non ancora avviato) il progetto di lavori di superficie per il rifacimento del manto stradale – possa considerarsi eleggibile per la misura di cui sopra. Peraltro, si noti come il progetto di rifacimento dell'area è stato approvato in un momento precedente ed indipendentemente dalla possibilità di realizzare presso la medesima area un'infrastruttura di ricarica. In tal senso, quest'ultima verrebbe installata presso un'area già formalmente dedicata alla sosta di autovetture, senza dunque comportare un'ulteriore occupazione di suolo..... 14
- 20 Ai fini del rispetto dei requisiti dei progetti, è possibile essere forniti di un unico preventivo di connessione, o di altra idonea documentazione relativa alla comunicazione formale con il gestore della rete di distribuzione, per la connessione di stazioni di ricarica relative ad entrambi gli avvisi pubblici, centri urbani e strade extraurbane? 14
- 21 In relazione ad uno stesso ambito è possibile formulare istanza di ammissione sia individuale sia tramite RTI per lotti diversi all'interno dello stesso ambito?..... 14
- 22 Per le relazioni tecniche asseverate dei parcheggi esistenti e delle stazioni di rifornimento il tecnico abilitato può essere un dipendente del soggetto istante oppure deve essere un soggetto esterno?..... 15
- 23 Le stazioni di ricarica gestite e operative sul territorio dell'Unione europea da prendere in considerazione al fine di soddisfare il requisito del 5% devono essere della stessa potenza di quelle oggetto degli Avvisi pubblici nn. 105 e 106 del 28 giugno 2024 (cioè solo quelle $\geq 90\text{kW}$ oppure $\geq 175\text{kW}$), oppure è possibile considerare tutte le stazioni operative sul territorio europeo (ad es. anche quelle da 22kW)?..... 15
- 24 Nel caso in cui il soggetto beneficiario non dovesse riuscire a rispettare i termini per l'entrata in funzione del numero complessivo di SdR della proposta progettuale ammesse al finanziamento, dovrà rinunciare all'intero ammontare di contributo concesso?..... 15
- 25 Dato che è stato richiesto un Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese costituito ex art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96 per il progetto di installazione di stazioni di ricarica, si richiede se quest'ultimo è cumulabile con il contributo concedibile previsto dalla Misura PNRR. 16
- 26 Possono essere ritenuti ammissibili i progetti di sostituzione con aumento di potenza di stazioni di ricarica già esistenti su suolo pubblico, a condizione che la data di avvio del progetto sia successiva alla data di presentazione dell'istanza?..... 16
- 27 Ai fini del possesso dei requisiti di cui all'art. 7 (requisiti dei progetti) degli Avvisi pubblici nn. 105 e 106 del 28 giugno 2024, si conferma che il requisito della disponibilità del suolo per progetti da realizzarsi su aree di proprietà privata ad uso pubblico sia unicamente l'accordo con il privato proprietario? Diversamente, quali titoli sono necessari?..... 17
- 28 Nel caso di amministrazioni comunali che regolano l'installazione delle infrastrutture di ricarica tramite bandi e/o regolamenti, è possibile considerare l'invio di una richiesta di installazione tramite bando e/o regolamento equivalente all'avvio di un ter di cui all'art. 57, c. 8 del DL 76/2020, ai fini del requisito di cui all'art. 6, comma 1, lett. f) dei DM nn. 109 e 110 del 18 marzo 2024? 17
- 29 Si chiede se il preventivo di connessione non finalizzato al solo prelievo per ricarica elettrica (ad es. progetto più ampio comprensivo di impianto fotovoltaico) è comunque idoneo per la partecipazione ai bandi 18
- 30 Ai fini dell'ammissibilità delle spese, se realizzo un gruppo di stazioni di ricarica, le fatture devono individuare i costi ammissibili di ciascuna stazione di ricarica? 18

- 31 Si chiede se le spese di progettazione delle stazioni di ricarica sostenute prima della data di presentazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione, possano essere ritenute ammissibili, ai sensi dell'art. 7 dei decreti ministeriali nn. 109 e 110 del 18 marzo 2024, e quindi rendicontabili? 18
- 32 Si chiede un chiarimento relativamente al requisito di ammissibilità di cui all'art. 6, c. 1, lett. f) dei decreti ministeriali nn. 109 e 110 del 18 marzo 2024. Quali possono essere considerati "atti comprovanti l'ammissione all'iter di cui all'art. 57 comma 8 del DL 76/2020"? 19
- 33 Si chiede conferma che un soggetto proponente possa validamente proporre istanza di partecipazione agli Avvisi pubblici n. 142 e 143 del 14.10.2024 relativamente a progetti già oggetto di istanza presentata ai sensi degli Avvisi pubblici n. 105 e n. 106 del 28.06.2024 (secondo bando PNRR) per i quali il medesimo soggetto proponente abbia comunicato, nelle more della pubblicazione delle graduatorie relative al secondo bando PNRR - la propria volontà di rinunciare al relativo modulo di macrolotto/ambito, ai sensi dell'articolo 12 comma 5 dei predetti Avvisi. 19

ELENCO FAQ

N°	1 All'art. 5 (Capacità tecnica e professionale del soggetto proponente) dei decreti ministeriali nn. 109 e 110 del 18 marzo 2024 si intende un soggetto che abbia gestito stazioni di ricarica pubbliche oppure si possono considerare anche le stazioni di ricarica installate per soggetti privati?
Risposta	<p>Gli avvisi pubblici prevedono il riconoscimento di agevolazioni per la realizzazione di stazioni di ricarica ad accesso pubblico. Pertanto, la garanzia del possesso della necessaria esperienza ed affidabilità del soggetto proponente per una corretta gestione e un ottimale funzionamento delle stazioni di ricarica, di cui ai decreti ministeriali nn. 109 e 110 del 18 marzo 2024, è dimostrata dalla gestione di stazioni di ricarica sempre accessibili liberamente al pubblico sul territorio dell'Unione europea.</p>
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE

N°	2 Qualora il soggetto proponente abbia sottoscritto gli accordi con i soggetti che esercitano diritti sull'area di rifornimento carburanti/area privata ad accesso pubblico in data antecedente la pubblicazione dell'Avviso pubblico n. 106 del 28 giugno 2024, è possibile indicare negli stessi solamente l'ambito e il lotto di riferimento per ciascuna stazione di ricarica?
Risposta	<p>Nel caso in cui il soggetto proponente abbia sottoscritto uno o più accordi con i soggetti che esercitano diritti sull'area di rifornimento carburanti/area privata ad accesso pubblico, ai fini della presentazione delle proposte progettuali tali accordi sono validi se riportano i contenuti minimi previsti rispettivamente dall'allegato C e dall'allegato D di cui all'articolo 7 comma 2, lettere c) e d) dell'Avviso n.106/2024. Nel caso particolare in cui gli accordi siano stati sottoscritti nel periodo compreso tra la pubblicazione del decreto ministeriale e la pubblicazione dell'avviso pubblico, cioè tra il 18 marzo 2024 ed il 28 giugno 2024, il solo dato "macrolotto" inserito nei contenuti minimi di cui ai suddetti allegati C e D può essere sostituito dal dato "ambito" di cui al D.M. n. 109/2024, atteso che il dato "lotto" di riferimento per ciascuna stazione di ricarica consente l'individuazione del relativo "macrolotto".</p>
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SOLO ALL'AVVISO STRADE EXTRAURBANE

N°	<p>3 È necessario procedere alla trasmissione degli accordi di cui all'art. 7 comma 2, lettere c) e d) dei bandi sottoscritti tra il proponente e il soggetto che esercita diritti sull'area per la realizzazione delle nuove stazioni?</p>
Risposta	<p>Gli Avvisi pubblici n. 105 e 106 del 28 giugno 2024 non prevedono che gli accordi di cui all'art. 7 comma 2, lettere c) e d), con i soggetti che esercitano diritti sull'area di rifornimento carburanti/area privata ad accesso pubblico siano trasmessi unitamente all'istanza di ammissione al beneficio. Tuttavia, il possesso di tali accordi, che devono riportare i contenuti minimi previsti rispettivamente dall'allegato C e dall'allegato D di cui al predetto articolo 7 comma 2, lettere c) e d) degli Avvisi, dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il format riportato in allegato A degli Avvisi sopra menzionati.</p> <p>I suddetti accordi devono essere conservati in fascicoli informatici o cartacei dai soggetti proponenti e trasmessi al MASE, o al GSE, nel caso di richiesta, allo scopo di effettuare le eventuali verifiche di competenza.</p>
Validità	<p>TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE</p>

N°	<p>4 Qualora sia necessario procedere ad una nuova connessione alla rete di distribuzione di energia elettrica, ovvero all'adeguamento di una connessione esistente, e non si dispone del preventivo di connessione ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato delle Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (TIC) di cui alla delibera ARERA 568/2019/R/eel, quali informazioni deve contenere la comunicazione formale con il gestore della rete di distribuzione?</p>
Risposta	<p>Le comunicazioni formali tra l'operatore in qualità di soggetto proponente (CPO) e il gestore della rete di distribuzione (DSO) devono contenere almeno le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • data delle comunicazioni; • indirizzo toponomastico di ogni SdR da realizzare; • coordinate geografiche di ogni SdR da realizzare, espresse in gradi decimali (DD) fino alla sesta cifra dopo il punto (esempio: 41.928569, 12.478522); • potenza richiesta per la connessione di ogni SdR da realizzare; • disponibilità della capacità della rete elettrica nell'area interessata da ogni SdR da realizzare; • costi potenziali per la connessione di ogni SdR da realizzare. <p>A titolo di esempio le comunicazioni formali tra il CPO e il DSO possono essere riferite alle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • caso A: scambio di <i>pec</i> tra il CPO e il DSO in cui sia esplicitato quanto descritto in precedenza; • caso B: verifica da parte del CPO sul sistema informatico del gestore di rete (DSO) della disponibilità di potenza di ogni SDR da realizzare e conseguente rilascio da parte del suddetto sistema informatico di un'attestazione contenente gli esiti della verifica con le informazioni minime richiamate in

	precedenza; invio da parte del CPO della suddetta attestazione all'indirizzo <i>pec</i> istituzionale del gestore di rete (DSO).
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE

N°	5 All'art. 10, c. 1 degli Avvisi pubblici nn. 105 e 106 del 28 giugno 2024 si fa riferimento alle voci di costo ammissibili dell'art. 7, c. 1 dei decreti ministeriali nn. 109 e 110 del 18 marzo 2024 (installazione, connessione, progetto), mentre il costo massimo ammissibile è riportato per infrastruttura "inglobando" tutte le spese ammissibili ai sensi dell'art. 7 dei Decreti Ministeriali in un unico importo. Il costo massimo ammissibile è dunque da ritenersi 121.500 euro "per stazione" e non più come la somma dei costi massimi ammissibili delle diverse voci di costo. Questa interpretazione è corretta?
Risposta	In fase di rendicontazione, le spese ammissibili devono essere rendicontate tenendo conto del massimale di spesa alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 7 dei Decreti Ministeriali nn. 109 e 110 del 18/03/2024. A titolo esemplificativo, relativamente all'ambito "Centri Urbani", il costo specifico massimo ammissibile per ciascuna stazione di ricarica è pari a 65.000 €. Ipotizzando una riduzione del contributo offerta dal soggetto proponente pari a: $R_{off} = 5\%$ (3.250 €), la spesa massima ammissibile per la stazione di ricarica è pari a 61.750 €. Tuttavia, i massimali di costo indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 7 del richiamato DM 110/2024 rimarrebbero i seguenti: a) 50.000 € b) 10.000 € c) 5.000 €. Guardando all'esempio sopra citato, quindi, non sarebbe ritenuta ammissibile una rendicontazione delle spese così ripartita: a) 55.000 € b) 5.000 € c) 1.750 €. Questo perché, anche se il massimale di spesa ribassato (61.750 €) è stato rispettato, la voce di costo a) supera il massimale di costo (50.000 €) previsto dal decreto.
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE

N°	6 Le dotazioni tecnologiche per la connettività delle colonnine di ricarica elettrica (i.e., Accesso alla rete dati: modem almeno CDMA modem e 10/100 base-t ethernet; Protocollo di comunicazione con il CPO: OCPP 1.6 o superiore) intese come requisiti minimi di connettività previsti dall'Allegato 1 al decreto ministeriale n. 109/110 del 18 marzo 2024, rientrano tra le spese ammissibili ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto?
Risposta	SI, i costi relativi ai requisiti minimi di connettività previsti nell'allegato 1 rientrano tra le spese ammissibili riportate nell'art. 7 dei DM nn. 109 e 110 del 18 marzo 2024.
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE

N°	7 Nell'Allegato 1 dei decreti ministeriali nn. 109 e 110 del 18 marzo 2024 viene indicato, sotto la voce "Ulteriori requisiti": I sistemi di ricarica devono avere conformazione adatta a garantire la fruibilità del servizio anche a persone disabili. Nel caso di installazione di più infrastrutture di ricarica nella stessa area di parcheggio, la fruibilità del servizio a persone disabili è da garantire su ogni singola infrastruttura di ricarica?
Risposta	Il requisito previsto dall'allegato 1 dei DD.MM. 109 e 110 del 18 marzo 2024 circa la fruibilità del servizio da persone diversamente abili deve essere garantito da ogni stazione di ricarica ed i relativi stalli.
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE

N°	8 Una volta inviata l'istanza di ammissione al beneficio, è possibile integrare la stessa in un secondo momento, sempre nel rispetto del termine ultimo per la presentazione?
Risposta	Una volta presentata l'istanza questa non è può essere modificata. È consentito l'annullamento dell'istanza e la ripresentazione della stessa entro il 7 ottobre 2024.
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE

N°	9 Come viene calcolata la distanza tra la stazione di ricarica e il limite della strada extraurbana? Inoltre, nel caso in cui la stazione di ricarica venga posizionata lungo una strada extraurbana che prosegue all'interno di un centro abitato, quest'ultima può essere inclusa nella procedura di selezione relativa alle Strade extraurbane?
Risposta	Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del DM 109/2024 la concessione dei benefici a fondo perduto è finalizzata alla realizzazione di stazioni di ricarica super-veloci sulle strade extraurbane, laddove per "strada extraurbana" si intende, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera g) del medesimo decreto, una strada non appartenente alla rete autostradale e distinta in "statale", "regionale" o "provinciale" secondo le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (si vedano in particolare i commi 5, 6 e 7). In particolare, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera p) del DM 109/2024 sono oggetto di incentivazione, oltre le stazioni di ricarica ubicate su strada extraurbana, anche quelle ubicate in uno spazio a destra, per ciascun senso di marcia, avente distanza non superiore a 1.000 metri dal limite della strada extraurbana. La distanza tra la stazione di ricarica ed il limite della strada extraurbana suddetta, è determinata considerando, per ciascun senso di marcia, lo spazio intercorrente ortogonalmente tra il margine esterno della sede stradale e la stazione di ricarica, la cui posizione è individuata dalle coordinate geografiche.
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SOLO ALL'AVVISO STRADE EXTRAURBANE

N°	10 Si chiede di chiarire cosa si intende per parcheggio impermeabilizzato ai sensi dell'art. 1 lettera h) dei Decreti Ministeriali. Si conferma l'ammissibilità di progetti di stazioni da realizzarsi su aree di parcheggio con pavimentazione drenante?
Risposta	Ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera e) degli Avvisi pubblici n. 105 e 106 del 28 giugno 2024, qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso parcheggi esistenti alla data di entrata in vigore dei DM 109 e 110 del 18 marzo 2024, localizzati su suolo pubblico o su aree private ad accesso pubblico, sarà cura di un tecnico abilitato rilasciare una relazione asseverata, secondo il format riportato nell'allegato K agli Avvisi stessi, attestante, tra gli altri punti, che il parcheggio oggetto della relazione sia stato realizzato su un'area che risulti impermeabilizzata in rapporto alla tipologia di pavimentazione riscontrata in loco, tale da garantire il deflusso delle acque ed evitare azioni di ristagno, dilavamento e ruscellamento.
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE

N°	11 Con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera f) dei decreti ministeriali nn. 109 e 110 del 18 marzo 2024, si richiede la differenza tra il titolo autorizzativo definito al capoverso I. (titolo autorizzativo ai sensi del comma 14-bis dell'art. 57 del DL 76/2020) e quello definito al capoverso II (titolo autorizzativo ottenuto a seguito di istanza presentata all'ente proprietario della strada ai sensi all'art. 57 comma 8 del DL 76/2020). Si possono considerare equivalenti e afferenti alla medesima procedura amministrativa da parte dei Comuni?
Risposta	Le due disposizioni richiamate (comma 8 e comma 14-bis dell'articolo 57 del DL 76/2020) disciplinano due procedimenti distinti: il comma 8 descrive la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica; il comma 14-bis invece specifica il procedimento che l'operatore, in accordo con il gestore di rete, dovrà seguire per l'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e, contestualmente, dell'autorizzazione per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e delle relative opere di connessione alla rete di distribuzione.
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE

N°	<p>12 Con riferimento all'Allegato I degli Avvisi Pubblici nn. 105 e 106 del 28 giugno 2024, il numero di SdR che si ottiene moltiplicando il "Numero di Moduli d'ambito/macrolotto" per il numero di "SdR del Modulo d'ambito/macrolotto (N)", talvolta non corrisponde al numero di "SdR complessive dell'Ambito (Stot)". Pertanto, si chiede conferma che, nel caso in cui la proposta progettuale copra tutti i moduli previsti per l'ambito/macrolotto, il numero di SdR della proposta progettuale (NSdR) deve risultare dall'applicazione della formula di cui all'articolo 8, comma 4 degli Avvisi oppure al numero di "SdR complessive dell'Ambito (Stot)" di cui all'Allegato I?</p>
Risposta	<p>Ai sensi dell'art. 8, comma 4 degli Avvisi pubblici nn. 105 e 106 del 28 giugno 2024, le stazioni di ricarica della proposta progettuale (N_{SdR}) devono risultare pari al prodotto tra il numero di stazioni di ricarica previste per il modulo d'ambito/di macrolotto (N), di cui all'allegato I e il numero intero di moduli d'ambito/di macrolotto che compongono la proposta progettuale (M). Pertanto, nel caso in cui la proposta progettuale copra tutti i moduli previsti per l'ambito/il macrolotto, le stazioni di ricarica della proposta progettuale (N_{SdR}) devono rispettare la suddetta regola.</p>
Validità	<p>TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE</p>

N°	<p>13 L'articolo 7, comma 2, lettera b) degli Avvisi pubblici nn. 105 e 106 del 28 giugno 2024 prevede che, in caso di nuova connessione alla rete di distribuzione di energia elettrica, il CPO debba essere fornito o del preventivo di connessione, o di altra idonea documentazione relativa alla comunicazione formale con il gestore della rete di distribuzione. In quest'ultimo caso l'articolo precisa che tale documentazione debba includere l'attestazione, da parte del gestore della rete, della disponibilità della capacità della rete elettrica nell'area interessata dall'installazione della stazione di ricarica nonché l'indicazione dei potenziali costi di connessione alla rete elettrica. Nel caso in cui il gestore della rete di distribuzione specifichi nell'attestazione che, per ottenere la potenza richiesta, sono necessari adeguamenti di rete e lavori complessi, tale informazione è da intendersi come un'assenza di disponibilità della capacità della rete elettrica nell'area interessata? Progetti per i quali sono necessari adeguamenti di rete e lavori complessi da parte del gestore della rete di distribuzione sono quindi ammissibili al beneficio?</p>
Risposta	<p>L'attestazione, da parte del gestore della rete, della disponibilità della capacità della rete elettrica nell'area interessata dall'installazione della stazione di ricarica, nel caso specifici che per ottenere la potenza richiesta sono necessari adeguamenti di rete e lavori complessi da parte del gestore della rete di distribuzione, non rappresenta un'indisponibilità della capacità della rete elettrica nell'area interessata, e pertanto i relativi progetti sono ammissibili al beneficio. Si ricorda, ad ogni modo, ai sensi dell'articolo 11 dei decreti ministeriali nn. 109 e 110 del 18 marzo 2024, che i soggetti beneficiari devono garantire l'entrata in funzione delle stazioni di ricarica di cui</p>

	risultano aggiudicatari entro i termini stabiliti negli Avvisi pubblici nn. 105 e 106 del 28 giugno 2024.
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE

N°	14 Nell'ambito della partecipazione a ciascun singolo bando, è consentito al soggetto proponente di presentare istanza di ammissione individuale al beneficio relativamente a un macrolotto (extraurbano) / ambito (urbano) e contestualmente di presentare istanza di ammissione al beneficio tramite RTI ad un macrolotto/ambito diverso da quello per cui si è avanzata domanda individuale?
Risposta	SI, ciascun soggetto proponente può presentare istanza di ammissione al beneficio relativamente a più macrolotti/ambiti compresi nella medesima procedura di selezione, ai sensi di quanto previsto all'art. 8 comma 1 degli avvisi pubblici nn. 105 e 106 del 28 giugno 2024.
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE

N°	15 In relazione ad uno stesso macrolotto è possibile formulare istanza di ammissione sia individuale sia tramite RTI per lotti diversi all'interno dello stesso macrolotto?
Risposta	Ai sensi dell'articolo 68, comma 14 del d.lgs 31 marzo 2023, n. 36, la partecipazione alla procedura di selezione per un macrolotto dei concorrenti in più di un raggruppamento, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla procedura di selezione medesima in raggruppamento, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che il soggetto proponente non dimostri che la circostanza non ha influito sulla procedura di selezione, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SOLO ALL'AVVISO STRADE EXTRAURBANE

N°	16 Ai fini dell'ammissibilità dei progetti secondo il requisito descritto all'art. 7, c. 2 lett. e) degli Avvisi pubblici nn. 105 e 106 del 28 giugno 2024, si chiede di specificare e definire la figura del "tecnico abilitato": a quali ordini, collegi o albi deve essere iscritto il tecnico per ritenersi tale e quindi abilitato alla compilazione dell'allegato K dei suddetti Avvisi?
Risposta	La relazione asseverata deve essere redatta, secondo il format riportato in allegato K agli Avvisi pubblici nn. 105 e 106 del 28 giugno 2024, da un tecnico abilitato, iscritto ad un Albo/Ordine/Collegio, che si assume l'intera responsabilità delle dichiarazioni fatte e della veridicità di ciò che indica nella relazione.

Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE
-----------------	---

N°	17 Qualora un operatore non gestisca infrastrutture di ricarica può partecipare ai bandi come RTI, costituito o costituendo, al cui interno è presente un CPO con comprovata esperienza?
Risposta	SI. In caso di partecipazione di un RTI, costituito o costituendo, al fine di garantire la necessaria esperienza e affidabilità per una corretta gestione e un ottimale funzionamento delle stazioni di ricarica nel tempo, ai sensi dell'art. 5 dei Decreti Ministeriali 109 e 110 del 18 marzo 2024, si fa riferimento al numero totale di stazioni di ricarica gestite complessivamente dai membri del raggruppamento; pertanto, qualora uno dei partecipanti del RTI non gestisca stazioni di ricarica ma il RTI complessivamente gestisce stazioni di ricarica operative sul territorio dell'Unione europea, in un numero almeno pari al 5% del numero di stazioni di ricarica riferito all'ambito/macrolotto per il quale è proposta istanza al beneficio, il possesso del requisito si considera rispettato.
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE

N°	18 Nel caso in cui il soggetto proponente sia un'impresa che non gestisce infrastrutture di ricarica e sia appartenente ad un gruppo aziendale, che non partecipa alla procedura di selezione, ma che ha una comprovata esperienza di gestione di stazioni di ricarica sul territorio dell'Unione europea, per il calcolo del requisito del 5% possono essere incluse le stazioni di ricarica gestite dall'intero gruppo?
Risposta	No, il requisito del 5% di cui all'articolo 5 dei Decreti Ministeriali 109 e 110 del 18 marzo 2024 deve risultare in capo all'impresa o al RTI proponente.
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE

N°	19 Ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. h) del DM n. 109/2024 e dell'art. 1, co. 1, lett. i) del DM n. 110/2024, per parcheggio esistente si intende “l'area impermeabilizzata esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dedicata alla sosta di autovetture e che risulta sempre aperta e accessibile al pubblico per la sosta”. Nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici alla Misura PNRR M2C2I4.3, si richiede se un'area da destinare alla sosta di autovetture – per la quale è stato approvato (ma non ancora avviato) il progetto di lavori di superficie per il rifacimento del manto stradale – possa considerarsi eleggibile per la misura di cui sopra. Peraltro, si noti come il progetto di rifacimento dell'area è stato approvato in un momento precedente ed indipendentemente dalla possibilità di realizzare presso la medesima area un'infrastruttura di ricarica. In tal senso, quest'ultima verrebbe installata presso un'area già formalmente dedicata alla sosta di autovetture, senza dunque comportare un'ulteriore occupazione di suolo.
Risposta	I decreti nn. 109 e 110 del 18 marzo 2024 definiscono il “parcheggio esistente” come l'area impermeabilizzata esistente alla data di entrata in vigore dei citati decreti (ovvero al 3 maggio 2024), dedicata alla sosta di autovetture e che risulta sempre aperta e accessibile al pubblico per la sosta.
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE

N°	20 Ai fini del rispetto dei requisiti dei progetti, è possibile essere forniti di un unico preventivo di connessione, o di altra idonea documentazione relativa alla comunicazione formale con il gestore della rete di distribuzione, per la connessione di stazioni di ricarica relative ad entrambi gli avvisi pubblici, centri urbani e strade extraurbane?
Risposta	NO, come previsto all'articolo 7, comma 2, lett. b) degli Avvisi pubblici nn. 105 e 106 del 28 giugno 2024, il preventivo di connessione, o eventualmente lo scambio formale con il gestore di rete, deve riguardare esclusivamente interventi di connessione alla rete di iniziative progettuali che sono riferite alle procedure competitive di ciascun avviso pubblico.
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE

N°	21 In relazione ad uno stesso ambito è possibile formulare istanza di ammissione sia individuale sia tramite RTI per lotti diversi all'interno dello stesso ambito?
Risposta	NO. L'avviso pubblico n. 105 del 28 giugno 2024 (centri urbani) prevede all'articolo 8 comma 5 che per ciascun modulo d'ambito che compone la proposta progettuale è necessario il rispetto della distribuzione proporzionale delle stazioni di ricarica nei lotti come da allegato I all'avviso stesso; pertanto, con riferimento ad uno stesso ambito, non è in alcun caso ammissibile una proposta progettuale che riguardi

	soltanto alcuni dei lotti facenti parte dell'ambito, dovendo essere garantita la distribuzione delle stazioni di ricarica in tutti i lotti che compongono l'ambito stesso.
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SOLO ALL'AVVISO CENTRI URBANI

N°	22 Per le relazioni tecniche asseverate dei parcheggi esistenti e delle stazioni di rifornimento il tecnico abilitato può essere un dipendente del soggetto istante oppure deve essere un soggetto esterno?
Risposta	Ai fini della validità dell'istanza il tecnico abilitato può essere dipendente del soggetto istante.
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE

N°	23 Le stazioni di ricarica gestite e operative sul territorio dell'Unione europea da prendere in considerazione al fine di soddisfare il requisito del 5% devono essere della stessa potenza di quelle oggetto degli Avvisi pubblici nn. 105 e 106 del 28 giugno 2024 (cioè solo quelle $\geq 90\text{kW}$ oppure $\geq 175\text{kW}$), oppure è possibile considerare tutte le stazioni operative sul territorio europeo (ad es. anche quelle da 22kW)?
Risposta	Il requisito del 5% si riferisce al numero di stazioni di ricarica, indipendentemente dalla loro potenza.
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE

N°	24 Nel caso in cui il soggetto beneficiario non dovesse riuscire a rispettare i termini per l'entrata in funzione del numero complessivo di SdR della proposta progettuale ammesse al finanziamento, dovrà rinunciare all'intero ammontare di contributo concesso?
Risposta	L'articolo 20, comma1, lettera b) degli avvisi pubblici n. 105 e 106 prevede la revoca totale delle agevolazioni concesse in caso di difformità tra il piano delle installazioni dettagliato relativo alle stazioni di ricarica realizzate e il piano delle installazioni dettagliato presentato in sede di istanza di ammissione al beneficio con le eventuali modifiche approvate. Inoltre, l'articolo 20, comma1, lettera c) degli avvisi pubblici n. 105 e 106 prevede la revoca totale delle agevolazioni concesse in caso di non entrata in funzione delle stazioni di ricarica comprese nella proposta progettuale ammessa al beneficio entro i termini di cui all'articolo 15, comma 1 degli stessi avvisi, ossia entro il 31 dicembre 2025, o comunque entro la scadenza dei target PNRR M2C2-30 e PNRR M2C2-30bis. Si evidenzia al contempo che i beneficiari possono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 14 degli avvisi pubblici n. 105 e 106 proponendo richieste di modifica della proposta progettuale ammessa a finanziamento consistenti in variazioni apportate al piano delle installazioni dettagliato.

Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE
-----------------	---

N°	25 Dato che è stato richiesto un Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese costituito ex art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/96 per il progetto di installazione di stazioni di ricarica, si richiede se quest'ultimo è cumulabile con il contributo concedibile previsto dalla Misura PNRR.
Risposta	<p>L'articolo 6, comma 1, lettera j) degli Avvisi pubblici n. 105 e 106 del 28 giugno 2024 prevede tra i requisiti dei soggetti proponenti che essi non abbiano “ricevuto né richiesto altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente Avviso”. Inoltre, l'articolo 10, comma 3 degli Avvisi pubblici n. 105 e 106 del 28 giugno 2024 prevede che: “I benefici non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente Avviso.”</p> <p>Pertanto, fermo restando il rispetto del principio generale di divieto del doppio finanziamento, come regolato dall'articolo 16, comma 1, lettera r) degli Avvisi citati, il contributo previsto da detti Avvisi può essere cumulato con un contributo pubblico che non costituisce aiuto di Stato. Qualora invece il contributo pubblico ottenuto costituisca un aiuto di Stato, il cumulo con i benefici previsti dai citati Avvisi è ammesso solo se detto contributo non riguardi la realizzazione delle medesime stazioni di ricarica, come ad esempio nel caso di aiuti per la liquidità dell'impresa.</p> <p>Con riferimento al sostegno fornito dal Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla Legge 662/1996, art. 2 comma 100, lett. a) si evidenzia che tale misura costituisce un aiuto di Stato e può essere concessa sia per operazioni finanziarie a fronte di un investimento, sia per operazioni di liquidità non direttamente riferite a costi specifici. Il soggetto proponente dovrà dunque verificare su che tipo di operazione è stata ricevuta la garanzia al fine di rispettare la regola sul cumulo di cui agli artt. 6 e 10 degli Avvisi pubblici n. 105 e 106 del 2024.</p>
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE

N°	26 Possono essere ritenuti ammissibili i progetti di sostituzione con aumento di potenza di stazioni di ricarica già esistenti su suolo pubblico, a condizione che la data di avvio del progetto sia successiva alla data di presentazione dell'istanza?
Risposta	Sono ammissibili i progetti di sostituzione con aumento di potenza di stazioni di ricarica già esistenti su suolo pubblico, a condizione che la data di avvio del progetto sia successiva alla data di presentazione dell'istanza e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettere a) e b) degli Avvisi pubblici n. 105 e 106 del 28 giugno 2024 nonché di ogni altra prescrizione ivi prevista.

Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE
-----------------	---

N°	27 Ai fini del possesso dei requisiti di cui all'art. 7 (requisiti dei progetti) degli Avvisi pubblici nn. 105 e 106 del 28 giugno 2024, si conferma che il requisito della disponibilità del suolo per progetti da realizzarsi su aree di proprietà privata ad uso pubblico sia unicamente l'accordo con il privato proprietario? Diversamente, quali titoli sono necessari?
Risposta	<p>Nella fattispecie di progetti da realizzarsi su aree di proprietà privata ad uso pubblico, ai fini del possesso dei requisiti di cui all'art. 7 degli Avvisi pubblici nn. 105 e 106 del 28 giugno 2024 è necessario che il soggetto proponente disponga sia di uno dei titoli che attestano la disponibilità del "suolo pubblico" di cui all'articolo 7, comma 2, lett. a) degli Avvisi pubblici nn. 105 e 106 del 28 giugno 2024 sia dell'accordo, di cui all'articolo 7, comma 2, lett. d) degli Avvisi pubblici nn. 105 e 106 del 28 giugno 2024, con il soggetto che esercita diritti sull'area per la realizzazione delle stazioni di ricarica.</p> <p>Si precisa che, per quanto riguarda la compilazione dell'allegato B "piano delle installazioni dettagliato", in corrispondenza delle stazioni di ricarica da installare presso aree di proprietà privata ad uso pubblico è necessario riportare nell'apposita colonna "suolo pubblico".</p>
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE

N°	28 Nel caso di amministrazioni comunali che regolano l'installazione delle infrastrutture di ricarica tramite bandi e/o regolamenti, è possibile considerare l'invio di una richiesta di installazione tramite bando e/o regolamento equivalente all'avvio di un iter di cui all'art. 57, c. 8 del DL 76/2020, ai fini del requisito di cui all'art. 6, comma 1, lett. f) dei DM nn. 109 e 110 del 18 marzo 2024?
Risposta	<p>Sì, le istanze di partecipazione ai bandi e le istanze presentate ai sensi di regolamenti comunali per la realizzazione di stazioni di ricarica che rispettano i requisiti stabiliti dai decreti ministeriale nn. 109 e 110 del 18 marzo 2024, sono equiparabili agli atti comprovanti l'ammissione all'iter di cui all'art. 57 comma 8 del DL 76/2020. Si evidenzia a tal proposito che l'articolo 6, comma 1, lettera j) degli Avvisi pubblici n. 105 e 106 del 28 giugno 2024 prevede tra i requisiti dei soggetti proponenti che essi non abbiano "ricevuto né richiesto altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente Avviso". Si evidenzia inoltre che l'articolo 10, comma 3 degli Avvisi pubblici n. 105 e 106 del 28 giugno 2024 prevede che: "I benefici non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente Avviso."</p>
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE

N°	29 Si chiede se il preventivo di connessione non finalizzato al solo prelievo per ricarica elettrica (ad es. progetto più ampio comprensivo di impianto fotovoltaico) è comunque idoneo per la partecipazione ai bandi
Risposta	Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b degli Avvisi pubblici n. 105 e 106 del 28 giugno 2024 il preventivo di connessione deve riguardare esclusivamente interventi di connessione alla rete di iniziative progettuali che sono riferite alle procedure competitive di cui agli Avvisi sopra riportati.
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE

N°	30 Ai fini dell'ammissibilità delle spese, se realizzo un gruppo di stazioni di ricarica, le fatture devono individuare i costi ammissibili di ciascuna stazione di ricarica?
Risposta	Dalla documentazione giustificativa di spesa e di pagamento, ivi incluse le fatture, deve essere possibile risalire ai costi sostenuti dal soggetto attuatore per ciascuna delle stazioni di ricarica incluse nella proposta progettuale ammessa al beneficio.
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE

N°	31 Si chiede se le spese di progettazione delle stazioni di ricarica sostenute prima della data di presentazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione, possano essere ritenute ammissibili, ai sensi dell'art. 7 dei decreti ministeriali nn. 109 e 110 del 18 marzo 2024, e quindi rendicontabili?
Risposta	Le spese di progettazione delle stazioni di ricarica, ivi incluse quelle relative alla predisposizione delle relazioni tecniche asseverate necessarie ai fini della partecipazione alle procedure competitive previste dagli avvisi pubblici nn. 105 e 106 del 28 giugno 2024, sono ammissibili ai sensi e nei limiti posti dall'art. 7, comma 1, lett. c) dei D.M. n. 109 e 110 del 18 marzo 2024, a cui rinvia l'art. 10 degli avvisi pubblici del 28 giugno 2024, nn. 104 e 105. Tali costi sono da ritenersi ammissibili qualora sostenuti a far data dal 1° febbraio 2020, come previsto dall'art. 17 del Regolamento UE 2021/241. Resta inteso che tutti i costi rendicontati dovranno essere direttamente collegati al progetto per cui si è presentata istanza di finanziamento. Con riferimento alle suddette spese, nei casi in cui le stesse siano antecedenti all'assegnazione del CUP o del codice dell'istanza di ammissione rilasciato dal Portale del GSE al momento dell'invio della richiesta, i soggetti beneficiari adottano una delle specifiche misure correttive previste dalle Linee Guida per i Soggetti Attuatori, cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti (consultabili al link , paragrafo 4.2.2.1 Elementi preliminari in materia di ammissibilità della spesa).

	Ne consegue che le suddette spese, qualora sostenute in data antecedente a quella di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio, non rilevano ai fini della data di avvio del progetto.
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE

N°	32 Si chiede un chiarimento relativamente al requisito di ammissibilità di cui all'art. 6, c. 1, lett. f) dei decreti ministeriali nn. 109 e 110 del 18 marzo 2024. Quali possono essere considerati "atti comprovanti l'ammissione all'iter di cui all'art. 57 comma 8 del DL 76/2020"?
Risposta	È ritenuta atto comprovante l'ammissione all'iter di cui all'art. 57 comma 8 del DL 76/2020 l'istanza di autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture di ricarica, trasmessa all'Amministrazione comunale tramite PEC o altro canale istituzionale (ad esempio tramite Sportello Unico delle attività produttive) e la documentazione attestante la ricezione di tale richiesta di autorizzazione (ad esempio nel caso di invio tramite PEC dell'istanza, della ricevuta di avvenuta consegna). Ad ogni modo si raccomanda agli operatori di sollecitare le Amministrazioni comunali a procedere, ai sensi dell'art. 57 comma 8 del DL 76/2020, alla pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale dell'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione.
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE

N°	33 Si chiede conferma che un soggetto proponente possa validamente proporre istanza di partecipazione agli Avvisi pubblici n. 142 e 143 del 14.10.2024 relativamente a progetti già oggetto di istanza presentata ai sensi degli Avvisi pubblici n. 105 e n. 106 del 28.06.2024 (secondo bando PNRR) per i quali il medesimo soggetto proponente abbia comunicato, nelle more della pubblicazione delle graduatorie relative al secondo bando PNRR - la propria volontà di rinunciare al relativo modulo di macrolotto/ambito, ai sensi dell'articolo 12 comma 5 dei predetti Avvisi.
Risposta	Come previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. j) degli avvisi pubblici nn. 142 e 143 del 14 ottobre 2024, possono presentare istanza di partecipazione esclusivamente i soggetti proponenti che " <i>non hanno [...] richiesto altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente Avviso</i> ". Pertanto, è possibile candidare agli Avvisi pubblici nn. 142 e 143 del 14 ottobre 2024 le stazioni di ricarica che erano già state incluse nelle proposte progettuali presentate per gli Avvisi pubblici nn. 105 e 106 del 28 giugno 2024 solo se il soggetto proponente ha preliminarmente trasmesso rinuncia volontaria alla richiesta di ammissione al beneficio per la precedente proposta.

	<p>Come previsto dall'articolo 12, comma 5 degli Avvisi pubblici, la rinuncia sarà presa in considerazione dal Soggetto gestore successivamente all'avvenuta approvazione e pubblicazione da parte del MASE della corrispondente graduatoria definitiva.</p> <p>La rinuncia deve essere trasmessa al seguente indirizzo pec del GSE gsespa@pec.gse.it riportando nell'oggetto "PNRR IdR – rinuncia bando 2" ed esplicitando l'ambito/macrolotto al quale si vuole rinunciare.</p>
Validità	TALE RISPOSTA SI APPLICA SIA ALL'AVVISO CENTRI URBANI CHE STRADE EXTRAURBANE